

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA



Roma - Giovedì, 23 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | | | ALLA PARTE SECONDA | | | | |
|--|-----------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| In Italia | Abb. annuo . . . L. 200 | All'Estero | Abb. annuo . . . L. 400 | In Italia | Abb. annuo . . . L. 120 | All'Estero | Abb. annuo . . . L. 240 |
| e Colonie | » semestrale » 100 | | » semestrale » 200 | » semestrale » 60 | » semestrale » 120 | | |
| | » trimestrale » 50 | | » trimestrale » 100 | » trimestrale » 30 | » trimestrale » 60 | | |
| | Un fascicolo . . . 4 | | Un fascicolo . . . 2 | Un fascicolo . . . 4 | Un fascicolo . . . 8 | | |
| <p>Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)</p> | | | | | | | |
| In Italia e Colonie | Abb. annuo . . . L. 100 | | Abb. annuo . . . L. 200 | | Abb. annuo . . . L. 200 | | Abb. annuo . . . L. 200 |
| | Un fascicolo - Prezzi vari. | | Un fascicolo - Prezzi vari raddopp. | | Un fascicolo - Prezzi vari raddopp. | | Un fascicolo - Prezzi vari raddopp. |

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e del Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

- DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 314.
Costituzione del Comitato Italiano Gestione Navi (CO-GE-NA) Pag. 557
- DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 315.
Suppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria Pag. 558
- DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 316.
Norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato soppresso con il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668. Pag. 559
- DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 317.
Proroga delle convenzioni stipulate fra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi Pag. 561
- DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 318.
Norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori e degli avvocati Pag. 562
- DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 319.
Costituzione di una Commissione nazionale e di un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata Pag. 562

DECRETO PRESIDENZIALE 27 ottobre 1944.
Nomina del commissario straordinario della Legione Garibaldina Pag. 563

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

- Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio Pag. 564
- Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 564

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 314.
Costituzione del Comitato Italiano Gestione Navi (CO-GE-NA).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista al legge 13 luglio 1939, n. 1154, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle dipendenze del Ministero della marina - Sottosegretariato di Stato per la Marina mercantile - è costituito un ente denominato « Comitato Italiano Gestione Navi » (CO-GE-NA) avente i compiti:

a) di rappresentare e tutelare gli interessi degli armatori, ditte e società di navigazione con residenza e sede in territorio ancora controllato dal nemico, e che comunque non abbiano la possibilità di una gestione diretta;

b) di amministrarne e gestirne le navi sotto l'aspetto tecnico e commerciale con gli obblighi e la responsabilità del gestore di negozio;

c) di avere nei confronti delle Autorità Alleate la rappresentanza esclusiva di tutti gli armatori italiani per l'impiego delle navi requisite o noleggiate dai Governi italiano o alleati.

La norma relativa alla gestione delle navi mercantili di cui alla lettera b) ha effetto dal 3 settembre 1943.

Art. 2.

Il Comitato è composto di un presidente, nella persona del direttore generale della Marina mercantile, e di due membri, l'uno prescelto dal Ministro per la marina fra gli esperti nel campo armatoriale italiano e che avrà anche la direzione dell'Ente, l'altro nominato dal Ministro per il tesoro.

Se necessario, liberate altre zone del territorio italiano, il numero dei membri potrà essere aumentato con decreto del Ministro per la marina.

Art. 3.

Il Comitato elabora il proprio regolamento interno, nel quale saranno dettate anche le norme relative alla scelta e all'organizzazione del dipendente personale esecutivo.

Tale regolamento sarà sottoposto all'approvazione del Ministro per la marina e del Ministro per il tesoro.

Alla provvista dei fondi necessari alle spese del proprio funzionamento l'Ente provvederà mediante il prelievo di una percentuale nella misura che sarà ritenuta strettamente necessaria e, comunque, non superiore al quattro per cento sui noli conseguiti o sui compensi lordi di requisizione e di noleggio delle navi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI —
DE COURTEN — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 322, — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 315.

Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospende le norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 23, contenente disposizioni per la straordinaria amministrazione dei Consigli provinciali dell'economia;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e con quello per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia sono soppressi.

Art. 2.

E' ricostituita, in ogni capoluogo di provincia, una Camera di commercio, industria ed agricoltura, che coordina e rappresenta gli interessi commerciali, industriali ed agricoli della provincia, ed esercita le funzioni e i poteri demandati dalla legge, sinora attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia.

La Camera è ente di diritto pubblico.

Art. 3.

In ogni capoluogo di provincia è ricostituito, alla diretta dipendenza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, un Ufficio provinciale del commercio e dell'industria, il quale cura l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero, rileva e segnala il movimento economico della provincia e compie le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi.

Il direttore dell'Ufficio è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, fra il personale dell'apposito ruolo.

Art. 4.

Le Camere sono amministrate da un Consiglio elettivo la cui composizione ed elezione sarà regolata dal decreto di cui all'art. 8.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il presidente e i vice presidenti.

Art. 5.

La rappresentanza legale della Camera spetta al presidente.

Art. 6.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura torneranno a percepire con le stesse forme e privilegi i diritti e i tributi già attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia.

Art. 7.

Alle ricostituite Camere di commercio, industria e agricoltura è devoluto il patrimonio dei disciolti Consigli provinciali dell'economia delle rispettive provincie.

Art. 8.

Le norme relative alla costituzione, al personale e al funzionamento delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, saranno emanate con successivo decreto legislativo. Con la stessa forma saranno emanate le disposizioni integrative di quelle contenute nel presente decreto.

Fino all'entrata in vigore delle norme di cui al comma precedente, gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio potranno svolgere le funzioni di segreteria delle Camere su richiesta del presidente della Giunta e con l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 9.

Fino alla elezione del Consiglio, l'amministrazione di ciascuna Camera rimarrà affidata ad una Giunta composta da un presidente e da quattro membri.

Il presidente è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste. I quattro membri sono nominati dal Prefetto della provincia, con l'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e sono scelti, uno fra i commercianti, uno fra gli industriali, uno fra gli agricoltori e uno fra i lavoratori.

In caso di impedimento del presidente ne esercita le funzioni il membro più anziano.

Le deliberazioni della Giunta sono valide con la presenza del presidente o di chi ne fa le veci, e di due membri.

Art. 10.

Salva l'applicazione delle norme sulla defascistizzazione delle pubbliche amministrazioni, sino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 8, le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Uffici provinciali del commercio e dell'industria possono avvalersi dell'opera del personale attualmente appartenente ai soppressi Consigli ed Uffici provinciali dell'economia.

Art. 11.

Spettano rispettivamente al presidente e al Consiglio della Camera di commercio, industria ed agricoltura e, durante la gestione temporanea, al presidente e alla Giunta previsti nell'art. 9 la partecipazione ad organi o commissioni e il potere di nomina o di designazione già attribuiti dalle leggi vigenti ai soppressi Consigli provinciali dell'economia.

Art. 12.

Le spese relative al funzionamento degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio sono a carico dei bilanci delle Camere. Quelle per il personale statale sono anticipate dal Tesoro dello Stato, salve le eccezioni che saranno determinate con il decreto preveduto nell'art. 8. Esse saranno rimborsate dalle Camere entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio al quale si riferisce la spesa.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI —
SIGLIENTI — SOLERI — GULLO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 20. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 316.

Norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato soppresso con il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la guerra;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fuori dei casi di annullamento previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, le sentenze di condanna pronunziate dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito con la legge 25 novembre 1926, n. 2008, e soppresso con Regio decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668, sono soggette a speciale revisione secondo le norme del presente decreto.

Art. 2.

La revisione è ammessa:
a) quando la decisione appare in contrasto con le risultanze processuali;
b) quando la decisione appare altrimenti palesemente iniqua;
c) quando sulla decisione hanno influito motivi di evidente carattere fascista.

Art. 3.

La revisione può essere richiesta dal pubblico ministero e dal condannato o da un suo prossimo congiunto, ovvero dalla persona che esercita l'autorità tutoria sul condannato; se il condannato è morto, dall'erede o da un prossimo congiunto.

Art. 4.

E' competente a giudicare sull'istanza di revisione la Corte di appello del distretto nel quale è compreso il giudice che, secondo le comuni norme di competenza, avrebbe dovuto conoscere del reato.

Se la sede della Corte di appello si trova in territorio non ancora liberato, sull'istanza di revisione si pronunzia la Corte di appello del territorio entro il quale il condannato espia la pena o risiede ovvero, se il condannato è morto, ove egli ebbe l'ultima residenza.

Art. 5.

La Corte di appello può concedere all'interessato a domanda o di ufficio la libertà provvisoria.

Art. 6.

L'istanza per la revisione deve contenere i motivi sui quali si fonda, ai termini dell'art. 2, e le indicazioni che si ritengono necessari a sorreggerli.

Essa può essere proposta personalmente o per mezzo di un avvocato.

L'istanza è presentata, unitamente ai documenti che la parte ritiene di esibire, nella cancelleria della Corte di appello competente.

Art. 7.

Se i condannati sono più, si applica l'art. 203, primo comma del Codice di procedura penale.

Art. 8.

Se il condannato è morto nel corso del procedimento, il presidente della Corte di appello nomina un curatore, il quale esercita nel procedimento i diritti che sarebbero spettati al condannato.

Art. 9.

Il presidente della Corte di appello, richiamati gli atti dall'autorità che li detiene e la sentenza o la copia di essa, se non è stata esibita dalla parte, ne fa dare comunicazione al procuratore generale e quindi, tenuto pure conto delle osservazioni fatte dallo stesso procuratore generale, procede, se necessario, anche a mezzo di un consigliere da lui delegato, alle indagini e agli altri atti istruttori che ritiene utili. Spettano al presidente o al consigliere da lui delegato i poteri del giudice istruttore.

Art. 10.

Il presidente, compiuta l'istruzione preveduta dal Particolato precedente, qualora l'abbia disposta, fissa l'udienza per la trattazione dell'istanza, delega per la relazione un consigliere e ordina la citazione del condannato, ovvero, se questi è morto ed è stato nominato un curatore ai sensi dell'art. 7, della persona che propone l'istanza e del curatore.

Il termine non può essere inferiore ai dieci giorni.

Durante il termine anzidetto, il condannato ovvero la persona che ha proposto l'istanza o il curatore, anche a mezzo di un avvocato, e il procuratore generale possono prendere visione degli atti del procedimento e presentare istanze e memorie.

Art. 11.

Il condannato deve essere assistito all'udienza da un difensore; se non è stato nominato un difensore di fiducia, il presidente della Corte di appello ne nomina uno, ai sensi dell'art. 128 del Codice di procedura penale.

Art. 12.

All'udienza il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione dei fatti che determinarono il procedimento, dello svolgimento di questo e dei motivi dell'istanza.

Viene quindi sentito il condannato o la persona che propone l'istanza.

Il presidente, di ufficio, ovvero su richiesta dei giudici o delle parti, fa dare lettura degli atti che si ritengono necessari per la decisione. Salvo quanto è disposto nell'art. 15, terminata la lettura degli atti, il procuratore generale pronunzia le sue requisitorie e successivamente il difensore del condannato espone la sua difesa.

Art. 13.

La Corte di appello, se ritiene fondata l'istanza di revisione in base agli atti del procedimento e ai documenti eventualmente presentati, pronunzia nuova sentenza che sostituisce quella soggetta a revisione.

Se il condannato è assolto perchè il fatto non sussiste o perchè egli non lo ha commesso, la Corte provvede in conformità dell'art. 567, primo comma, del Codice di procedura penale, e il condannato ha i diritti di cui agli articoli 570 e 571 del Codice predetto.

Se il condannato è defunto e risulta che il fatto non sussiste o che egli non lo ha commesso, la Corte provvede in conformità dell'art. 564, terzo comma del Codice di procedura penale e spetta alle persone che, secondo le leggi civili avrebbero avuto diritto agli alimenti, il diritto di cui all'art. 572 del Codice predetto.

Contro la sentenza della Corte di appello è ammesso ricorso per cassazione.

Art. 14.

Se la Corte di appello ritiene infondata l'istanza, la rigetta con sentenza e condanna l'istante alle spese del procedimento. Emette altresì i provvedimenti di cui all'art. 568, secondo comma del Codice di procedura penale.

Art. 15.

La Corte di appello, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, può anche disporre la rinnovazione in tutto o in parte del dibattimento con ordinanza, che fissa la data dell'udienza. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni dell'art. 520 del Codice di procedura penale.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando non sia possibile avere gli atti del procedimento ovvero la sentenza o la copia di esso e la Corte non si trovi in grado di decidere in base agli elementi acquisiti ai sensi dell'art. 9.

t. 16.

Per le sentenze di condanna emesse dal Tribunale speciale in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 9 dicembre 1941, n. 1386, la revisione è di competenza degli organi della giustizia militare secondo le norme che saranno date con successivo provvedimento.

Art. 17.

Rimane salva la competenza della Suprema Corte di cassazione per la dichiarazione di inesistenza delle sentenze nei casi indicati nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — CASATI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 242. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 317.

Proroga delle convenzioni stipulate fra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;
Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356;
Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1402;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le convenzioni fra il Consorzio industrie fiammiferi e lo Stato contemplate dall'art. 1 della legge 28 settembre 1940, n. 1402, continueranno ad avere efficacia dal 1° giugno 1944 al 31 maggio 1946, sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La Commissione prevista dagli articoli 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione, nonché dall'art. 6 della convenzione annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, sarà costi-

tuata da un presidente scelto fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, e da quattro membri di cui uno appartenente alla Amministrazione dei monopoli, uno appartenente all'Amministrazione delle dogane e imposte indirette e due rappresentanti del Consorzio, designati in numero doppio dal Consiglio di amministrazione del Consorzio stesso, tutti nominati dal Ministro per le finanze. Un funzionario dell'Amministrazione finanziaria di grado non inferiore al nono eserciterà le attribuzioni di segretario, senza diritto a voto.

I componenti la Commissione predetta hanno facoltà collegialmente e individualmente, e in questo ultimo caso per ordine del presidente, di accedere alle fabbriche ed eseguire rilevazioni ed accertamenti. Il fabbricante ha l'obbligo di esibire, a loro richiesta, ogni documento utile per la determinazione dei costi di produzione.

Il Ministro per le finanze potrà disporre la riduzione della produzione assegnata al fabbricante che si rifiuti di ottemperare agli obblighi di cui al precedente comma.

Art. 3.

A partire dal 1° giugno 1944, nei casi di aumento della tariffa di vendita dei fiammiferi al pubblico, le differenze di prezzo tra nuova e vecchia tariffa applicate ai prodotti esistenti presso gli organi di vendita del Consorzio andranno a beneficio dell'Esercizio, dedotte le eventuali spese di accertamento sostenute dal Consorzio e riconosciute dal Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2. Analogamente ed inversamente sarà fatto nei casi di riduzione della tariffa.

Le norme di cui al comma precedente sono applicabili ai prodotti immessi direttamente in consumo dalle fabbriche nel territorio liberato a sud di Roma a partire dal giorno 8 settembre 1943. In questo caso la Commissione di cui all'art. 2, terrà anche conto mediante opportuni accertamenti, del costo di produzione dei fiammiferi.

Art. 4.

Fermo restando per il Consorzio l'obbligo di garantire l'approvvigionamento dei fiammiferi a norma dell'art. 12 della Convenzione annessa al R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2, può consentire, con suo decreto, in deroga al disposto dell'art. 10 della stessa Convenzione, l'apertura di nuove fabbriche, in casi di riconosciuta necessità di approvvigionamento o nei casi di nuovi processi di fabbricazione riconosciuti dalla Commissione predetta vantaggiosi dal punto di vista economico e fiscale.

Tali fabbriche entrano a far parte del Consorzio con pari diritti ed obblighi delle altre consorziate.

Art. 5.

Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al precedente art. 2 graveranno sul Consorzio nella misura che sarà stabilita dal Ministro per le finanze.

Le spese per gli accertamenti di cui all'articolo precedente sono a carico dei richiedenti nella misura stabilita dal presidente della Commissione, il quale fissa la somma che dev'essere all'uopo depositata.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIANTI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 17. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 318.

Norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori e degli avvocati.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/D e 29 maggio 1944, n. 141;

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto-legge; la legge 23 marzo 1940, n. 254 ed il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, contenenti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, contenente norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ed il R. decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione di tale legge; la legge 29 aprile 1943, n. 419, contenente norme per la concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenente modificazioni temporanee all'ordinamento forense;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori indicate dall'art. 4 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, è disposta dalla Corte suprema di cassazione.

A seguito della presentazione della domanda di ammissione, corredata dei documenti diretti a comprovare il possesso dei requisiti prescritti, il presidente nomina il relatore ed ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero per le sue conclusioni. Qualora queste siano contrarie all'ammissione, ne viene informato il professionista il quale può presentare controdeduzioni nel termine di giorni venti dal ricevimento della notizia.

Scaduto questo termine, la Corte provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Art. 2.

La cancelleria della Corte suprema di cassazione comunica l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori al professionista ed al Consiglio dell'ordine al quale questi appartiene, e tiene aggiornato l'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio medesimo. A questo effetto i Consigli dell'ordine devono informare prontamente la cancelleria predetta delle variazioni dell'albo e dei provvedimenti disciplinari riguardanti gli avvocati iscritti nell'elenco.

Nella prima formazione dell'elenco sono in esso iscritti anche coloro che sono attualmente ammessi allo stesso patrocinio.

Dell'elenco tenuto dalla cancelleria può prendere visione chiunque ne faccia richiesta.

Art. 3.

A favore dei praticanti che saranno iscritti nell'albo dei procuratori in base all'idoneità conseguita negli esami del triennio 1944-1946 il periodo di esercizio della professione necessario per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è ridotto di un tempo pari a quello trascorso dopo il compimento della pratica, a condizione che la domanda di iscrizione nell'albo dei procuratori sia presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'esito degli esami predetti.

A favore degli avvocati che saranno iscritti nell'albo a termini della disposizione di cui al comma precedente, il periodo di esercizio della professione necessario per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è ridotto a sei anni.

Art. 4.

Il tempo trascorso dopo il compimento della pratica di procuratore è computato per doppio a favore degli ex combattenti e di coloro che hanno prestato un anno almeno di servizio militare durante l'attuale guerra, qualora richiedano l'iscrizione nell'albo degli avvocati a termini dell'articolo precedente.

A favore delle medesime categorie il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è ridotto a tre anni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 18. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 319.

Costituzione di una Commissione nazionale e di un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e viste le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione nazionale per i patrioti dell'Italia liberata.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di studiare, con criteri unitari, tutti i problemi riferentisi all'attività svolta dai patrioti nella lotta contro i tedeschi e contro il fascismo, e di promuovere i necessari provvedimenti.

Art. 3.

La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale vice presidente, da un Sottosegretario di Stato per la guerra, designato dal Ministro per la guerra, dal Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni, e da quattro esperti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio medesimo.

Il presidente della Commissione nomina, nel seno di questa, un segretario.

Art. 4.

Alle dipendenze della Commissione e con il compito di attuarne le direttive, è costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata.

Spetta al predetto Ufficio:

a) di accertare e vagliare l'attività dei patrioti, per porre la Commissione in grado di riconoscere la qualifica ad essi spettante e di rilasciare i relativi attestati;

b) di provvedere alle diverse forme di assistenza, morale e materiale, in favore dei patrioti;

c) di promuovere il reimpiego dei patrioti ai fini della guerra di liberazione.

Art. 5.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione nazionale per i patrioti dell'Italia liberata, saranno stabilite le norme per la organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio di cui all'art. 4.

Art. 6.

Le spese relative al funzionamento degli organi di cui al presente decreto graveranno sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA —
DE GASPERI — RUINI — SARAGAT
— TOGLIATTI — CARANDINI —
TUPINI — SIGLIANTI — SOLERI
— CASATI — DE COURTEN —
PIACENTINI — DE RUGGIERO —
MANCINI — GULLO — CERABONA
— GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 19. — PETIA

DECRETO PRESIDENZIALE 27 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Legione Garibaldina.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Capo del Governo in data 21 marzo 1944, col quale si provvedeva alla nomina di un commissario per la temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie della Legione Garibaldina nel territorio liberato;

Ritenuto che a seguito dell'avvenuta liberazione di Roma, ove è sita la sede centrale della Legione Garibaldina, occorre procedere alla nomina di un nuovo commissario della Legione stessa, i cui poteri si estendano dalle sedi secondarie anche a quella centrale;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il generale Nicolò Giacchi cessa dalla carica di commissario della Legione Garibaldina per le sedi secondarie site nel territorio liberato.

Art. 2.

Il comm. Antonio Reggiani è nominato commissario straordinario della Legione Garibaldina, con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli altri organi deliberativi, sia individuali che collegiali della Legione stessa.

Art. 3.

Il commissario ha il compito di studiare e formulare proposte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il riordinamento delle istituzioni garibaldine in rapporto alle nuove esigenze.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 296. — EMANUEL

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 11 novembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Mazzucco Livio, residente nel comune di Minturno, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 7 novembre 1944. In applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 18 novembre 1944.

D. Il Ministro: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 11 novembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Pedace Pietro, residente nel comune di Reggio Calabria è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 6 dicembre 1944. In applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 18 novembre 1944.

D. Il Ministro: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 11 novembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Monticelli Ernesto, residente nel comune di Taranto, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dall'11 luglio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 18 novembre 1944.

D. Il Ministro: MILLOZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 77 del 4 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sotto-indicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 15 novembre 1944

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 OTTOBRE 1944, N. 279.
Concessione ai contadini delle terre incolte.

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 78 del 7 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 novembre 1944

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 79 del 9 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 novembre 1944

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 80 dell'11 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 novembre 1944

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata